

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Sicurezza Urbana

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di calle S. Giovanni Laterano, fondamenta S. Giovanni Laterano e ponte S. Giovanni Laterano – Castello – Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale, effettuato in data 19 dicembre 2022 alle ore 14:00 circa, per una tegola in equilibrio instabile, che minaccia rovina, posta sul tetto dell'edificio sito al civico 6395/B di Castello, rappresentando un reale pericolo per la circolazione pedonale;

Ritenuto di procedere alla chiusura di un tratto di calle S. Giovanni Laterano, un tratto di fondamenta S. Giovanni Laterano e del ponte S. Giovanni Laterano – Castello – al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

ORDINA

dalle ore 17:30 del 19 dicembre 2022 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza, è interdetta la circolazione nel tratto della pubblica via dal civico 6395/B calle S.

Giovanni Laterano al civico 6387 di fondamenta S. Giovanni Laterano a Castello, con divieto di transito sul ponte omonimo.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

La presente Ordinanza sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Venezia.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

IL Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(*atto firmato digitalmente

(*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”-